



COPIA

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. **45**

Adunanza del **26.09.2013**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. 27/203 (CONFERMA ALIQUOTE IMU 2013)

L'anno duemilatredici addì ventisei del mese di settembre alle ore 21,00 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 BARBATI ANGELO	Presente
2 BARBATI FILIPPO	Presente
3 BIANCHESSI BARBIERI DANIELE	Presente
4 ROSSI MARCO	Presente
5 BOIOCCHI DANIELE	Presente
6 MAZZINI GIANMARIO	Presente
7 OGLIARI GIANCARLO	Presente

Presenti n. 7

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Barbatì Angelo in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. 27/2013 (CONFERMA ALIQUOTE IMU 2013)IL CONSIGLIO COMUNALE

La Responsabile del Servizio Finanziario illustra il punto all'ordine del giorno.

PREMESSO che, con deliberazione consiliare n. 27 del 22 maggio 2013, sono state confermate per l'anno 2013 le aliquote IMU, già approvate in relazione all'anno 2012.

PRESA VISIONE della nota del Ministero dell'economia e delle finanze, pervenuta in data 29 luglio 2013, con la quale viene rilevata la presenza di errori materiali nella predetta deliberazione. Precisamente, nelle note esplicative dell'aliquota per abitazione principale, nella parte dedicata alla ex casa coniugale, si è incorso nei seguenti errori materiali:

- è stato indicato erroneamente l'avverbio "anche";
- è stato erroneamente omissso l'avverbio "esclusivamente";
- è stata erroneamente omissso l'avverbio "non".

Complessivamente, la situazione può essere così sintetizzata:

testo errato della deliberazione C.C. N. 27	testo corretto della deliberazione C.C. N. 27
Si applica l'aliquota per abitazione principale anche all'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).	Si applica l'aliquota per abitazione principale anche esclusivamente all'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).

RICORDATO che la rettifica è un atto amministrativo, diretto all'eliminazione degli errori sostanziali o materiali, che inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte e sostituzioni, idonee a rendere l'atto conforme alla reale volontà della Pubblica amministrazione. La rettifica costituisce estrinsecazione del principio di conservazione del provvedimento amministrativo, avente la funzione di evitare la rimozione di un provvedimento amministrativo, quando esistano presupposti, tali da consentire un "salvataggio" del medesimo. In omaggio a tale principio, l'azione amministrativa deve essere indirizzata allo svolgimento di interessi pubblici, i quali appaiono concretizzati in maniera più puntuale, ove si consenta all'Autorità competente di non paralizzare la propria procedura, ogni volta in cui incorra in blande imperfezioni, concernenti la veste esteriore del provvedimento o di un atto endoprocedimentale.

RICORDATO, inoltre, che secondo la recente giurisprudenza, il provvedimento di rettifica:

- a) non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato posto in essere dalla Pubblica amministrazione¹;

¹ Secondo un interessante orientamento giurisprudenziale, seppur pregresso, la rettifica ha natura doverosa, in luogo della discrezionalità insita nel potere di annullamento d'ufficio (Tar Calabria, sez. Catanzaro, n. 297/1988).

- b) non coinvolge la valutazione dell'interesse pubblico sotteso all'emanazione del provvedimento di primo grado;
- c) non comporta alcuna valutazione tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato;
- d) non richiede una motivazione rigorosa, ma solo la precisa indicazione dell'errore materiale da correggere;
- e) si distingue dalla regolarizzazione e dalla correzione, le quali, normalmente, comportano l'integrazione dell'atto
- f) non è assoggettato alla disciplina, prevista dall'articolo 21-*nonies* della legge n. 241/1990².

RILEVATO che la reale ed effettiva volontà del Consiglio Comunale è stata erroneamente trasposta nel citato provvedimento deliberativo, per cui occorre procedere alla rettifica.

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267 (testo unico).

EFFETTUATA LA VOTAZIONE

CON VOTI favorevoli n.7, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi da n. 7 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di **rettificare**, per le ragioni illustrate in premessa, la precedente deliberazione consiliare n. 27 del 22 maggio 2013, dando atto delle illustrate correzioni degli errori materiali, che possono essere così sintetizzate:

testo errato della deliberazione C.C. N. 27	testo errato della deliberazione C.C. N. 27
Si applica l'aliquota per abitazione principale anche all'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).	Si applica l'aliquota per abitazione principale anche esclusivamente all'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).

- 2) Di confermare la deliberazione consiliare n. 27/2013 in tutte le restanti parti, non interessate dalla disposta rettifica.

CON VOTI favorevoli n.7, astenuti nessuno, contrari nessuno, resi da n. 7 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.

² Art. 21-*nonies* (Annullamento d'ufficio): 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies* può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Barbati Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi **dal 08.10.2013** **al 22.10.2013**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 08.10.2013

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA

(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Massimiliano Alesio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 08.10.2013

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio